



Prot.n.0003693

## **ORDINANZA n. 17 del 30.04.2020**

**Misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nei cantieri edili.**

### **IL SINDACO**

*Quale Autorità di Protezione Civile e Autorità Sanitaria Locale*

**VISTO** l'art. 32 della Costituzione;

**PRESO ATTO** della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone *“1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus”*; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, e, tra queste: *“u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile*



# COMUNE DI PRAIANO

*Antica Praegianum*

---

*rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale”;*

**VISTO** l’art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato “Attuazione delle misure di contenimento” che, al comma 1, dispone “ *Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630”;*

**VISTO** l’art. 3 del medesimo decreto legge n. 19/2020, rubricato “Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale”, a mente del quale “*1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale. (omissis) 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente”;*

**VISTO** il DPCM 10 aprile 2020, con il quale – in sostituzione di quelle previste con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e, tra queste, la sospensione di una serie di attività commerciali e produttive;

**VISTO** l’art.2, comma 10 del citato DPCM 10 aprile 2020, a mente del quale “ *Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”;*



**VISTO** l'art.2, comma 12 del citato DPCM 10 aprile 2020, a mente del quale *“Per le attività produttive sospese e' ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture”*;

**VISTO** il Protocollo di cui al citato art.2, comma 10 del DPCM 10 aprile 2020, come aggiornato in data 24 aprile 2020;

**VISTA** l'Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, con la quale, tra l'altro, sono state confermate:  
-le misure adottate con l'Ordinanza n.19 del 20 marzo 2020, come confermata con Ordinanza n.27 del 3 aprile 2020, in tema di lavoro a distanza ed edilizia con le seguenti precisazioni: *“2.1. E' sospesa l'attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., oggi DPCM 10 aprile 2020)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità degli immobili, l'adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente; ..(omissis).2.3 E' demandato all'Unità di Crisi regionale il compito di definire sin d'ora, anche in concerto con l'ANCE, le più idonee modalità operative per assicurare, da parte delle singole imprese, in vista della successiva ripresa delle attività, l'acquisizione dei necessari dispositivi di protezione individuale, il controllo dello stato di salute degli addetti e la predisposizione di adeguati protocolli di sicurezza da adottarsi nella varie fasi dell'attività, in conformità ai documenti dell'OMS e dell'Istituto Superiore di Sanità, nonché delle disposizioni ministeriali vigenti per il settore interessato”*;

**CONSIDERATO** che sulla base dei dati dell'Unità di Crisi regionale, risultano in corso già da alcune settimane su tutto il territorio della regione graduali e progressivi miglioramenti della situazione epidemiologica in atto tali da consentire una graduale attenuazione di talune misure di contenimento e prevenzione ad oggi adottate, ferma la ineludibile esigenza di contenere la mobilità di massa, di evitare ogni forma di assembramento e di assicurare il rispetto del distanziamento sociale;

**PRESO ATTO** che l'Unità di Crisi regionale ha rappresentato che, alla graduale ripresa delle attività e della conseguenziale mobilità sul territorio, occorre affiancare adeguate misure precauzionali, a tutela degli operatori e degli utenti, volte ad assicurare il necessario distanziamento sociale a tutela della salute pubblica ed ha, all'uopo, in ottemperanza a quanto stabilito con ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, redatto apposito Protocollo di sicurezza, previa consultazione delle categorie produttive e delle parti sociali interessate a livello regionale dando priorità alle attività, tra quelle ad oggi consentite dal DPCM 10 aprile 2020, ritenute, per le loro



caratteristiche intrinseche, a minore rischio di contagio e, pertanto, suscettibili di apertura;

**RAVVISATO**

-che, sulla base della situazione rappresentata, a parziale modifica delle misure adottate con ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, con Ordinanza n. 39 del 25.04.2020 la Regione Campania ha proceduto alla graduale riattivazione delle seguenti attività: attività conservative e di manutenzione, di pulizia e sanificazione dei locali ed aree adibiti allo svolgimento di attività commerciali e produttive, ancorchè sospese per effetto della vigente disciplina statale e/o regionale, ivi comprese le attività alberghiere e ricettive in genere nonché quelle balneari; attività edilizia su committenza privata finalizzata alla manutenzione degli immobili adibiti ad attività commerciali o produttive, nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10 aprile 2020);

-che la riattivazione delle indicate attività e l'espletamento delle stesse sono subordinate all'adozione di tutte le misure riportate nel protocollo di sicurezza predisposto dall'Unità di Crisi regionale, sentite le associazioni di categoria e le parti sociali a livello regionale ed allegato al presente provvedimento;

**EVIDENZIATO** che con Ordinanza del Presidente della G.R. della Campania n. 39 del 25.04.2020 avente ad oggetto " *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Operazioni ed interventi propedeutici alla riapertura di attività ricettive, balneari e produttive-Attività edilizia.- Approvazione protocollo di sicurezza-Parziale modifica delle Ordinanze n.32 del 12 aprile 2020 e n.37 del 22 aprile 2020- Attività motoria all'aperto* " è stata stabilita la ripresa dell'attività edilizia sia pubblica che privata nei limiti delle attività dei codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 10.04.2020);

**CHE** con il medesimo provvedimento è stato approvato l'allegato 1 che stabilisce una serie di misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili;

**VISTO** il D.P.C.M. 26.04.2020 recante *Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, con indicati, all'allegato 3, le attività pubbliche e private ammesse alla riapertura con i relativi codici ATECO;

**DATO ATTO** che con il presente provvedimento sono state definite le misure di regolamentazione per la diffusione del COVID 19 nei cantieri edili (allegato7);

**CHE** tale provvedimento è stato frutto di condivisione tra Governo, ANCI, UPI ANAS, RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, FENEAL UIL, FILCA, CISL e FILEA CGIL;

**CONSIDERATO** che nel corso degli ultimi giorni è stata avviata una attività di confronto tra l'Amministrazione Comunale e i rappresentanti del settore edile per consentire una ripresa dei cantieri in condizioni di assoluta sicurezza;



**CHE** la ripresa del settore risulta necessaria per dare ossigeno ad una economia pesantemente penalizzata dal blocco statale delle attività in diretta conseguenza delle misure restrittive adottate per ridurre il rischio del contagio;

**DATO ATTO** che alla luce degli incontri avuti, risulta necessario porre in essere una puntuale azione di controllo sui cantieri edili effettivamente operativi, monitorando il rispetto delle condizioni di sicurezza, il numero del personale, specie quello proveniente da altri comuni, il livello di interferenza con la viabilità pubblica;

**RITENUTO**, al fine di poter attivare il controllo dei cantieri, unitamente alle attività preposte, approvare un provvedimento con il quale porre come obbligo a carico dei Direttori dei Lavori, unitamente a Responsabile dei Lavori, Committente, Coordinamento della Sicurezza, Imprese, di trasmettere, preventivamente alla ripresa dei lavori, una dichiarazione sostitutiva con la quale si attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al DPCM 26/04/2020 e all'Ordinanza del Presidente della G. R. Campania n. 39/2020, specificando, tra l'altro, l'avvenuto aggiornamento dei piani di sicurezza alle misure COVID-19, il numero, i nominativi e la qualifica dei dipendenti;

**VISTE** le Linee Guida per la sicurezza dei cantieri edili con la successiva nota di chiarimento della Regione Campania;

**RITENUTO** tali misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute pubblica in un contesto di ripresa graduale delle attività produttive;

**VISTO** il **documento Allegato 1** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili di natura privata;

**VISTO** il **documento Allegato 2** al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, recante le misure precauzionali obbligatorie per la sicurezza nei cantieri edili di natura pubblica;

## **ORDINA**

**con decorrenza 4 maggio 2020 e fino a nuova disposizione**, fermo restando la misure statali e regionali vigenti, **le attività edili pubbliche e private sono sospese e l'inizio o la ripresa delle stesse**, nei limiti delle attività con codici ATECO ammessi dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 26 aprile 2020), **sono subordinati all'assolvimento del seguente obbligo:**

1. invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del Comune di Praiano **protocollo.praiano@asmepec.it**, entro 3 giorni antecedenti l'inizio o la ripresa dei cantieri edili pubblici e privati, della comunicazione di ripresa attività (Allegati n.1 e n. 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza);





## **DISPONE**

1. che il mancato invio della comunicazione nei termini di cui sopra o in caso di comunicazione incompleta determinerà l'impossibilità di riprendere le attività nei cantieri, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti normative in materia;
2. la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché tramite il sito web istituzionale.
3. la trasmissione della presente:
  - alla Regione Campania – Unità di Crisi regionale - PEC [tf.covid19ec.regione.campania.it](mailto:tf.covid19ec.regione.campania.it);
  - alla Prefettura di Salerno – Ufficio Territoriale – Ufficio Territoriale del Governo – PEC [protcivile.prefsa@pec.interno.it](mailto:protcivile.prefsa@pec.interno.it); - [protocollo.prefsa@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefsa@pec.interno.it);
  - alla Stazione dei Carabinieri di Positano – MAIL [stsa315830@carabinieri.it](mailto:stsa315830@carabinieri.it);
  - Alla Guardia di Finanza - Comando Brigata Positano – MAIL [sa110.protocollo@gdf.it](mailto:sa110.protocollo@gdf.it);
  - All' Ufficio Locale Marittimo di Positano – MAIL [positano@guardiacostiera.it](mailto:positano@guardiacostiera.it);
  - al Comando di Polizia Locale di Praiano – PEC [protocollo.praiano@asmepec.it](mailto:protocollo.praiano@asmepec.it);
  - All'UTC del Comune di Praiano – PEC [protocollo.praiano@asmepec.it](mailto:protocollo.praiano@asmepec.it);

## **AVVERTE**

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 30.04.2020

Il Sindaco

Giovanni Di Martino